

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-388 del 23/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casalgrande, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA PICCININI S.S. per l'attività di coltivazione di vigneto
Proposta	n. PDET-AMB-2026-399 del 23/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 19641/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casalgrande, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA PICCININI S.S. per l'attività di coltivazione di vigneto

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Casalgrande ad ARPAE SAC in data 28/05/2025, e acquisita al protocollo con PG/98392 – pratica Sinadoc 19641/2025 – inviata dal legale rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA PICCININI S.S.** (P.IVA 02497320354) con sede legale nel comune di Casalgrande – via A. Franceschini n.38 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di coltivazione di vigneto svolta presso l'impianto ubicato in comune di Casalgrande - **via Franceschini n.38**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Comunicazione relativa all' impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/110400 del 18/06/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/158781 del 08/09/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- in data 27/10/2025 veniva acquisita al protocollo PG/190440 ulteriore documentazione integrativa tramessa dalla Ditta;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali del Comune di Casalgrande (PG/230247 del 24/12/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Scandiano per la matrice acque (PG/193326 del 30/10/2025);
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/189271 del 24/10/2025);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA PICCININI S.S.**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di coltivazione di vigneto in Comune di Casalgrande, Via Franceschini n.38 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA PICCININI S.S.**, P.IVA 02497320354, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Casalgrande via Franceschini n.38 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è

comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Casalgrande ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casalgrande e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n. 19641/2025

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

L'Azienda si occupa di coltivazione di vigneto. L'uva raccolta viene conferita ad una cantina sociale.

La richiesta di autorizzazione unica ambientale è relativa allo scarico di acque reflue domestiche, per un numero di abitanti equivalenti pari a 2, che si originano da servizi igienici situati all'interno di un fabbricato ad uso di magazzino e deposito attrezzi, nel quale non sono svolte lavorazioni. Tale fabbricato è oggetto di intervento edilizio di demolizione e successiva ricostruzione.

Le acque reflue domestiche saranno trattate tramite impianto di depurazione costituito da:

- fossa Imhoff da 880 litri
- degrassatore da 300 litri
- filtro batterico anaerobico da 1700 litri

Lo scarico è saltuario e recapita in un fosso esistente, situato lungo il confine nord dell'area aziendale, che confluisce nel condotto Zannina di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Dal fabbricato si originano inoltre acque meteoriche che, tramite propria tubazione, sono scaricate, a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, al medesimo punto di scarico sopra citato.

Nella documentazione è riportato che l'area cortiliva esterna è utilizzata per la viabilità e la sosta dei mezzi.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico.

La planimetria di riferimento è stata acquisita al PG/98392 del 28/05/2025 ed è allegata alla presente.

PRESCRIZIONI:

- 1) Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 2) Gli impianti di depurazione devono rispettare le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
- 3) L'installazione degli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. La Ditta dovrà essere in possesso della dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione dovrà essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 4) Dovrà essere eseguito un collaudo funzionale degli impianti di depurazione da parte di tecnico abilitato; tale documentazione dovrà essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 5) Lo scarico delle acque reflue domestiche potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo funzionale dell'impianto di trattamento dei reflui avente esito favorevole.
- 6) A valle degli impianti di depurazione, e a monte idraulico della confluenza con la rete delle acque meteoriche, deve essere presente un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.
- 7) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di

oli minerali.

- 8) Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate, potendo confluire solamente a valle del sistema di trattamento.
- 9) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti. Dovranno pertanto essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo agli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alle potenzialità degli impianti e al loro utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
- 10) Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
- 11) I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
- 12) Dovrà essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovranno essere mantenuto sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n. 19641/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla dichiarazione presentata dalla Ditta si evince che non avvengono lavorazioni nei locali del fabbricato in oggetto il quale è utilizzato solo come magazzino e ricovero attrezzi.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.